



22265/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Ud. 01/07/2020 - CC

R.G.N. 24069/2018

Non 22265  
Rep. e.i.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 24069-2018 proposto da:

TL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato TEODOLINDA PASCARELLA;

- ricorrente -

*contro*

CA

;

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO,  
depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA  
ACIERNO.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'Appello di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto da LT avverso la pronuncia del Tribunale di Larino con la quale era stata disattesa la sua richiesta di revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie AC, ritenendo che gli esborsi posti a base della suddetta richiesta fossero stati già considerati nella sentenza di divorzio e, conseguentemente fossero stati già valutati comparativamente, non risultando circostanze nuove e, inoltre, che il ricorrente, proprietario di due immobili, godeva del reddito derivante dalla loro locazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Tamaro affidato a sei motivi. Non ha svolto difese la C.

Nel primo motivo viene dedotto il mancato esame di tutte le prove documentali depositate ed in particolare quelle relative ai cespiti immobiliari della C. Viene aggiunto che non risulta provato il reddito da locazione goduto dal ricorrente in quanto fondato solo sulla testimonianza del figlio, mentre le spese successive alla sentenza di divorzio non sono state ritenute insussistenti, ma solo non provate.

Nel secondo motivo viene censurato il rilievo decisivo attribuito alla testimonianza di FT.

Nel terzo e quarto motivo viene censurata l'omessa valutazione della richiesta di revoca dell'esistenza dei requisiti del diritto all'assegno divorzile, secondo quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 e dell'autosufficienza economica della intimata.

Nel quinto motivo viene censurata l'affermazione che le spese poste a sostegno della decisione fossero già contenute nella sentenza di divorzio, essendo, invece, successive.

Nel sesto motivo viene dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nel mutamento delle condizioni economiche del ricorrente.

Nessuna censura supera il vaglio di ammissibilità. Le prime due perché riguardanti l'accertamento di fatto svolto dalla Corte d'Appello. Il terzo e quarto motivo perché l'esame dei requisiti previsti dalla norma per l'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio segue e non precede l'accertamento del mutamento dei fatti posti a base della domanda ex art. 9 l. n. 898 del 1970, non essendo sufficiente al riguardo la sola modificazione dei parametri giuridici di attribuzione e determinazione dell'assegno, ancorché dovuta ad intervento nomofilattico della Corte di legittimità. (Cass. 1119 del 2020).

Il quinto per radicale genericità e il sesto perché oggetto della decisione è stato proprio l'accertamento dell'insussistenza della *condicio legis* indicato come fatto decisivo omesso.

Alla declaratoria d'inammissibilità non segue statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso,

Summissorie e relativi procedimenti per l'applicazione dell'art. 13.c.1 parte DPR 115/2002


Così deciso nella camera di consiglio dell' 1 luglio 2020.

Il Presidente

(Dr. Andrea Scaldaferrì)



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 1.7.2020

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



Cassazione.net